

Spettabile

Roma, 12 marzo 2012

BANCA D'ITALIA

Servizio Normativa e politiche di vigilanza
Divisione Normativa prudenziale
Via Nazionale, 91
00184 - Roma

a mezzo posta elettronica certificata
npv@pec.bancaditalia.it

Oggetto: DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI - ATTUAZIONE DEL D.LGS. 13 AGOSTO 2011, N. 141 - DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

Spettabile Autorità,

desideriamo ringraziare la Banca d'Italia per l'opportunità offerta di poter partecipare al processo di pubblica consultazione in merito al documento di cui in oggetto.

Condividendo nella sostanza lo spirito dell'introduzione di una nuova disciplina di vigilanza per gli intermediari finanziari (le **Nuove Disposizioni di Vigilanza**), in attuazione alle norme contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario, come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2011, n. 141 (il **Decreto 141**), si riportano nel seguito talune osservazioni formulate, anche sulla base dell'esperienza maturata, al solo scopo di fornire a codesto spettabile Istituto ulteriori elementi di valutazione nella definizione del nuovo quadro regolamentare.

L'interesse di chi scrive è qui circoscritto al Titolo I, Capitolo 1, Sezione VIII, "Intermediari finanziari esteri", con la quale sembra essere stato escluso dall'obbligo di autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento i soggetti della specie già operanti, in forza delle prescritte autorizzazioni, nel territorio della Repubblica Italiana.

** ** *

Studio Legale Tributario Associato è parte di DLA Piper, uno studio legale globale operante mediante varie entità legali separate e distinte.

I soci di Studio Legale Tributario Associato sono: Wolf Michael Kühne, Federico Sutti, Olaf Schmidt, Maricla Pennesi⁽¹⁾, Bruno Giuffrè, Stefano Modenesi, Francesco Cerasi, Antonio Lombardo, Rodolfo Errore, Giangiocomo Oliivi, Alessandro Corno, Luigi Rizzi⁽¹⁾, Giorgia Romitelli, Roberto Valenti, Sergio Anania, Goffredo Guerra, Fabrizio Morelli, Francesca Sutti, Guido A. Inzaghi, Mario D'Ovidio, Italo De Feo, Francesco Sanna, Paolo Zamberletti, Antonio Tomassini, Giampiero Falasca, Domenico Gaudiello, David M. Marino, Matteo Falcone, Martin Pugsley, Marco Zechini, Francesco M. Aleandri, Ernesto Apuzzo, Raffaella Quintana, Alessandro Boso Caretta, Francesco Ferrari, Gualtiero Dragotti, Fabio del Bene, Alessandro Piermanni

Of Counsel:
Betty Louie⁽²⁾, Daniel Ladeur⁽³⁾, Fabio Elefante⁽⁴⁾


Un elenco degli uffici e delle norme regolamentari applicate è disponibile su www.dlapiper.com

⁽¹⁾ Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti

⁽²⁾ Iscritta alla New York Bar

⁽³⁾ Iscritto all'Albo Tedesco

⁽⁴⁾ Professore Ordinario all'Università La Sapienza di Roma



Titolo I, Capitolo 1, Sezione VIII, Paragrafo 1 - "Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento" -

*Il DM XXX, secondo quanto previsto dall'art. 114 TUB, disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica delle attività indicate nell'art. 106 TUB, da parte dei soggetti aventi sede legale all'estero. Con riguardo agli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento, il DM prevede che essi possono esercitare le attività indicate nell'art. 106 TUB previa autorizzazione della Banca d'Italia ed iscrizione nell'albo di cui al medesimo art. 106.
(...)*

Osservazioni


La disposizione in narrativa rientra evidentemente nell'ambito della riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario prevedendo l'applicazione delle Nuove Disposizioni di Vigilanza anche agli intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento che intendono essere autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Sezione 1, Paragrafo 4 - "Destinatari della disciplina").

In via generale, giova osservare che il Titolo I, Capitolo 1 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza provvede a dispiegare i requisiti e le attività che gli aspiranti intermediari finanziari sono chiamati a rispettare e ad espletare per ottenere l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia all'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 TUB. Segnatamente, dalla mera lettura del testo proposto, è possibile declinare l'elenco dei soggetti che codesto spettabile Istituto indica quali destinatari delle testé richiamate disposizioni quali, in particolare:

- le società di nuova costituzione (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Sezione V);
- le società già esistenti (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Sezione VI);
- i soggetti che intendono prestare i servizi di investimento (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Sezione VII);
- gli intermediari finanziari esteri (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Sezione VIII).

Con riguardo a questi ultimi e, in particolare, agli intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento, le Nuove Disposizioni di Vigilanza sembrano riferirsi esclusivamente ai soggetti che intendono per la prima volta essere autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 106 TUB ed iscritti nell'albo di cui al medesimo articolo 106 e non anche agli intermediari della specie che già operano in Italia in forza delle prescritte autorizzazioni.

Ebbene, laddove è chiaro che il *discrimen* proposto nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza tra società di diritto italiano di nuova costituzione e società di diritto


A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line.

italiano già esistenti, si concretizza in una procedura di autorizzazione differenziata (*rectius* semplificata per le società già esistenti), crea dubbi la medesima disciplina per gli intermediari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento, rispetto ai quali un equivalente regime di differenziazione non è stato espressamente contemplato.

Appare in tal senso opportuno richiedere a codesta rispettabile Autorità di voler maggiormente esplicitare se gli intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento già operanti in Italia in forza delle prescritte autorizzazioni (i.e. intermediari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento "esistenti", per utilizzare i medesimi termini) siano tenuti a richiedere una nuova autorizzazione e, in caso affermativo, quale sia la procedura che essi devono rispettare; sembra pacifico, invero, che l'eventuale ricorso alla procedura di autorizzazione indicata al Titolo I, Capitolo 1, Sezione VIII, Paragrafo 1 sarebbe oltremodo gravosa per gli detti intermediari "esistenti" e in ogni caso lascerebbe presagire una disparità di trattamento tra società di diritto italiano ed intermediari esteri, posto che per i primi, come detto, goderebbero di una procedura semplificata non applicabile, viceversa, a soggetti della medesima specie.

** ** **

Si ringrazia per l'attenzione che vorrà essere dedicata alla presente nota e si rimane a disposizione per qualsiasi desiderata collaborazione.

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Francesco Cerasi'.

Francesco Cerasi
Avvocato

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrea Arcangeli'.

Andrea Arcangeli
Dottore Commercialista